

Settore III
Area Viabilità Gestione e Sviluppo



Provincia di Ancona

Progetto Esecutivo del 1° contratto applicativo	Oggetto: 1° Contratto applicativo dell'Accordo quadro (art. 59 d.lgs. n. 36/2023) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona – Anno 2024.
	Cod. Int. (96.02/A)
Data Red.: OTT. 25	DISCIPLINARE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO APPLICATIVO
1° Agg.	
	D

IL PROGETTISTA Dott. Ing. Alessia Montucchiari	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Ing. Monica Ulissi
---	--

Il presente disciplinare è composto da n. 12 pagine

CAPO I**DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO**

L'intervento riguarda il ripristino ed adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti stradali. Le lavorazioni oggetto del presente progetto, sono state recepite delle segnalazioni dei vari tecnici dei 4 reparti operativi di Viabilità in cui è suddivisa la provincia di Ancona.

A completamento di tutti gli interventi sopra elencati, si provvederà alla manutenzione e pulizia delle aree limitrofe e sottostanti le barriere, in particolar modo al taglio della vegetazione presente e se necessaria, la rimodellazione della banchina e/o cunetta

CAPO II**DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO****Art. 1 - Oggetto ed ammontare dell'appalto – Corrispettivo del contratto applicativo**

L'appalto dei lavori in oggetto aderisce all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anno 2024 (BAN286L), affidato alla ditta CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO con sede legale in Strada provinciale 333 km. 20+200 snc, Santa Maria La Fossa (CE) – cap 81050 con contratto rep. num. 1121 del 06/05/2025 e con un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari a -24,996%.

L'importo dei lavori a misura a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) ammonta a Euro 316.390,59

L'importo totale degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta) ammonta a Euro 3.163,91.

L'importo dei lavori posti a base del contratto applicativo è definito come segue:

<i>Importi in Euro</i>		<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna c)</i>	<i>Colonna a + b+c)</i>
		Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso d'asta	Oneri diretti per la sicurezza	Oneri della sicurezza esclusi	TOTALE
1	A misura	316.390,59	3.163,91	/	319.554,50
2	A corpo	/	/	/	/
3	In economia	/	/	/	/
1+2+ 3	IMPORTO TOTALE	316.390,59	3.163,91	/	319.554,50

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui alla colonna a), aumentato dal costo per l'attuazione dei piani di sicurezza della colonna b).

L'importo per l'esecuzione dei lavori a misura è soggetto al ribasso d'asta.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto al comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Se durante la fase di esecuzione dei lavori si dovessero utilizzare voci di elenco prezzi diverse da quelle del presente contratto applicativo ma inserite già nell'elenco prezzi dell'accordo quadro, le stesse potranno essere già inserite in sede di contabilizzazione dei lavori, previa applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara, senza che ciò costituisca variante al contratto applicativo stesso.

Il corrispettivo dovuto dall'“Ente” all'“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto, determinato a misura, è fissato in € **240.469,50** (euro duecentoquarantamilaquattrocentosessantanove/50), più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma di € 237.305,60 (euro duecentotrentasettemilatrecentocinque/60) a seguito di offerta del -24,996% (meno ventisquattrovirgolanovecentonovantasei per cento) sull'importo soggetto a ribasso di € 316.390,59 (euro trecentosedicimilatrecentonovanta/59), cui è stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 3.163,91 (euro tremilacentosessantatre/91).

Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto applicativo

Il contratto è stipulato “**a misura**”.

L'importo contrattuale è determinato dall'importo dei lavori, art. 1 ai numeri 1 e 3 al netto del ribasso di aggiudicazione sull'elenco prezzi posto a base di gara dell'Accordo Quadro aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto del Dlg n. 36/2023 e dell'articolo 100, commi 1 e 5, del decreto legislativo 81/08. In sede di contabilità dei lavori gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza verranno sempre individuati tramite la percentuale di cui all'art. 1 sull'importo totale dei lavori eseguiti.

Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Sono previsti lavori appartenenti alle seguenti categorie :

TABELLA A

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE ULTERIORI DEI LAVORI
--

	<i>Lavori di</i>	<i>Categoria</i>		<i>Euro(cifre)</i>	<i>Euro(lettere)</i>	<i>Incidenza manodopera (%)</i>
1	Barriere stradali	Prevalente	OS 12A	319.554,50	//////////	7,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI D'APPALTO				319.554,50	//////////	7,00
--	--	--	--	-------------------	------------	------

Di cui € 22.368,81 quale costo della manodopera con un'incidenza pari al 7,00% sull'importo dei lavori a misura (colonna a) come nel computo metrico del contratto applicativo di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza diretti pari a € 3.163,91

Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee sono i seguenti:

TABELLA B

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI (ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera)
--

<i>n.</i>	<i>Designazione delle categorie omogenee dei lavori</i>	<i>Numero d'ordine delle lavorazioni nel computo metrico estimativo</i>	<i>In Euro</i>
1	Barriere stradali	Tutte	316.390,59
Parte 1a - TOTALE LAVORI A MISURA			316.350,59

Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto, elencate all'art.1, risultano specificate nel computo metrico e negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla direzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 6 - Documenti del contratto applicativo - Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. lo Schema di Accordo Quadro (allegato D dell'Accordo quadro);
2. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato E dell'Accordo quadro);
3. l'Elenco prezzi unitari (Allegato B dell'Accordo quadro);
4. il contratto dell'Accordo quadro rep. num. 1121 del 06/05/2025.
5. il computo metrico estimativo del primo contratto applicativo;

6. il presente disciplinare del primo contratto applicativo.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sme;
- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. ll. pp. 19 aprile 2000 n. 145 e smi, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- il D. Lgs. 81/2008.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

La sottoscrizione per accettazione della Determina di adesione all'Accordo quadro in oggetto equivale a stipula del contratto applicativo.

Art. 7 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Disciplinare e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera.
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possono verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto applicativo – Consegna dei lavori e inizio dei lavori

Dopo la stipula di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo quadro, il Direttore dei lavori, da avvio all'esecuzione delle prestazioni mediante consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Art. 9 – Consegna parziale dei lavori

La consegna dei lavori, a giudizio della stazione appaltante, secondo l'art. 9 D.M. 49/2018, art. 114 e allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 potrà effettuarsi per parti e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quello dell'ultimo verbale di consegna parziale, ad ogni modo l'ultima consegna parziale dovrà avvenire entro metà dell'intero tempo utile per l'esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali

L'Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori del presente contratto applicativo in giorni **150 (centocinquanta)** naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Come stabilito all'art. 13 dello "Schema di accordo quadro", nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo **1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale**.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Art. 11 - Copertura assicurativa a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto maggiorato dell'I.V.A.; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento della somma assicurata e non deve essere inferiore a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia

un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 12 - Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo - Ritardi nei pagamenti - Conto finale

L'Amministrazione appaltante concederà l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, nelle modalità operative al comma 1 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero dopo la sottoscrizione del contratto applicativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori *a misura* per un importo complessivo di **€ 100.000,00 (centomila,euro)**, al netto del ribasso d'asta e al netto delle ritenute per legge e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

La relativa quota degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per la sicurezza verrà corrisposta in una unica soluzione contestualmente alla redazione del conto finale, e per la loro quantificazione si farà sempre in riferimento ad un specifico computo degli oneri della sicurezza effettivamente utilizzati durante l'esecuzione dei lavori e previsti nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le osservazioni presentate in precedenza entro lo stesso periodo.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato d'avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benessere della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento.

L'importo dei lavori residuo verrà contabilizzato nel conto finale ovvero nella rata di saldo, **debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori**. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Il pagamento dei lavori, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione del certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC (di tutte le imprese presenti nel cantiere) e all'esibizione da parte dell'appaltatore e subappaltatori della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In sede di emissione del certificato di pagamento, il Direttore dei lavori può procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento delle suddette procedure, la stazione appaltante provvederà alla emissione del certificato di pagamento dei lavori e alla liquidazione dell'intero importo, dove in questo ultimo caso c'è l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni suddette.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 13 - Collaudi e indagini ispettive

Il collaudo delle opere verrà eseguita mediante **certificato di regolare esecuzione** il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

SOMMARIO

CAPO I	2
DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO	2
CAPO II	2
DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO	2
ART. 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO APPLICATIVO	2
ART. 2 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO.....	3
ART. 3 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.....	3
TABELLA A	3
ART. 4 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....	4
TABELLA B	4
ART. 5 – FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	4
ART. 6 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO APPLICATIVO - SPESE CONTRATTUALI	4
ART. 7 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	5
ART. 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO – CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI.....	6
ART. 9 – CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI.....	7
ART. 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI	7
ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA.....	7
ART. 12 - ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO - PAGAMENTI A SALDO - RITARDI NEI PAGAMENTI - CONTO FINALE	8
ART. 13 - COLLAUDI E INDAGINI ISPETTIVE	9